

Mozione**per il riconoscimento della figura dell'avvocato dipendente da altro avvocato.**

Modifica all'art. 19 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.

Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo dei colleghi che di fatto esercitano la professione forense in regime di subordinazione rispetto agli avvocati titolari degli studi in cui operano è diffusissimo.

Si tratta dell'occultamento di veri e propri rapporti di lavoro subordinato realizzato con l'uso strumentale della partita iva e la simulazione di rapporti di consulenza o di collaborazione, spesso con compensi irrisori rispetto alla qualità e alla quantità delle prestazioni lavorative.

In molti di questi casi il rapporto di lavoro si sviluppa in mancanza di qualsiasi formalizzazione; spesso il compenso per questi lavoratori è costituito dalla corresponsione "in nero" di poche centinaia di euro al mese; in alcuni casi la retribuzione addirittura manca, sostituita dalla promessa di partecipazione percentuale agli utili o addirittura dalla visibilità che la presenza in processi rilevanti potrebbe garantire al lavoratore.

Per assurdo questa dinamica di sfruttamento è stata consentita e addirittura alimentata dalla stessa legge professionale, la L. n. 247/12, che, prevedendo all' art. 18, c. 1, lett. d) l'incompatibilità dell'esercizio della professione "con qualsiasi attività di lavoro subordinato", ha di fatto impedito la possibilità di contrattualizzare questi rapporti di lavoro, fornendo un alibi alla parte datoriale per mantenere i colleghi in condizioni di dipendenza esistenziale ed economica pressoché totale, e nell'impossibilità di rivendicare persino davanti ad un giudice i diritti e le garanzie che la Costituzione assicura a tutti i lavoratori.

Si tratta di una realtà amara e indegna di un'avvocatura che ambisca addirittura ad una citazione esplicita nella Costituzione, realtà che è ben nota alle istituzioni forensi e a tutta la categoria professionale, e che riguarda moltissimi lavoratori, i quali, da un lato subiscono condizioni lavorative spesso peggiori di quelle riservate a un normale impiegato e dall'altro hanno gli stessi oneri fiscali e previdenziali del loro datore di lavoro.

Questi avvocati precari rappresentano una distorsione del sistema che è unica in Italia, perché essi di fatto sono dipendenti di altri avvocati, ma nel contempo non hanno né le garanzie e le tutele previste per i normali lavoratori subordinati, né i vantaggi e le libertà tipicamente riconducibili alla libera professione. Questa incompatibilità con la subordinazione infatti esiste solo per gli avvocati: nulla di simile o anche solo di paragonabile è previsto per gli altri professionisti, che possono essere assunti come dipendenti da altro professionista esercente la medesima attività lavorativa.

Alcuni definiscono questi lavoratori come "avvocati monomandatari" o "in monocommittenza": si tratta, invece, di avvocati subordinati di fatto e precari, proprio perché sono alla assoluta mercé dei titolari degli studi legali, i quali possono decidere di ridurre

arbitrariamente i compensi, di non corrisponderli affatto, o di far cessare il rapporto anche senza preavviso e per qualsiasi motivo.

Questi lavoratori, dunque, da un momento all'altro possono ritrovarsi senza lavoro, nell'assoluta mancanza di tutele e garanzie, e nella quasi impossibilità di riconvertirsi o riqualificarsi, specialmente a quaranta o cinquant'anni.

La crisi della professione forense, la crisi economica, l'enorme domanda di lavoro, danno la misura della debolezza di questi lavoratori, giacché questi fattori determinano nei colleghi - giovani e meno giovani - una preoccupante e incolpevole propensione ad accettare ulteriori e progressivi peggioramenti delle proprie condizioni lavorative, costretti come sono ad una mortificante competizione reciproca al massimo ribasso dei compensi e dei diritti.

Il numero di questi lavoratori avvocati di fatto in regime di subordinazione, era fino ad oggi totalmente sconosciuto. Un dato sufficientemente attendibile, infatti, è emerso solo da un'indagine recentemente compiuta da Cassa Forense, pubblicata sul n. 1 di "La Previdenza Forense" di gennaio-aprile 2018.

Da questa indagine, basata sul rapporto Iva/Irpef, è emerso che il numero, attendibile, degli avvocati che esercitano di fatto la professione alle dipendenze di altri avvocati, è pari a circa 30.000, anche se probabilmente nella realtà quel numero è superiore (c'è ad esempio la situazione non censibile degli avvocati che lavorano totalmente in nero, senza nemmeno fatturare al datore di lavoro di fatto). Ad ogni modo, su un numero totale di 239.848 iscritti all'albo al 31.12.16, essi rappresenterebbero circa il 13%.

Sulla situazione di questi lavoratori sono state eseguite in questi anni numerose inchieste giornalistiche; l'ultima in ordine cronologico è quella realizzata dalla trasmissione "Presca Diretta", andata in onda su Rai Tre il 17/02/18 <https://www.raiplay.it/video/2018/02/Presca-diretta---Lavoratori-alla-spina-02d0fbb5-50f6-4780-b16e-322d9581a500.html>

Come già anticipato, in questi rapporti possono essere individuati tutti gli indici, principali e sussidiari, elaborati dalla giurisprudenza ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sussiste, innanzitutto, il requisito principale del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e gerarchico del titolare dello studio legale. Questo significa, per converso, l'assoluta mancanza di autonomia e indipendenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa, come ad esempio nella redazione degli atti giudiziari, poi sottoscritti dall'avvocato datore di lavoro, e nelle ipotesi di sostituzione processuale in udienza, in cui il lavoratore avvocato ha il dovere di attenersi alle direttive dell'avvocato titolare dello studio in ordine alle strategie difensive da seguire e alla conduzione del processo.

Sussistono nelle fattispecie in esame anche tutti i requisiti sussidiari richiesti ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato: l'assenza di qualsiasi rischio economico, l'osservanza di orari di lavoro determinati, la continuità della prestazione, la localizzazione della prestazione lavorativa, la corresponsione a scadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale e l'essere costui, invece, inserito in strutture organizzative riferibili all'esclusivo interesse e responsabilità dell'avvocato datore di lavoro.

Peraltro sono moltissimi casi in cui i lavoratori avvocati, ma anche i praticanti, risultano adibiti dai titolari degli studi legali anche a mansioni proprie dei segretari:

accogliere i clienti, fissare gli appuntamenti, rispondere al telefono, fornire informazioni, predisporre e mettere a disposizione dell'avvocato titolare fascicoli e cartelle dietro sua richiesta, ricevere notificazioni di atti giudiziari e consegnare la corrispondenza, eseguire fotocopie e adempimenti nelle cancellerie e nei vari uffici, scrivere appunti o lettere dietro dettatura o secondo le istruzioni ricevute. E' evidente, in questi casi, perfino l'esecuzione irregolare dell'attività lavorativa di segretariato, mancando ogni forma di contrattualizzazione in tal senso.

La sussistenza di questi indici rivelatori impone il superamento di qualsiasi diversa qualificazione giuridica del rapporto, e di inquadrarlo, senza dubbio alcuno, nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

A tal fine si rende necessario modificare le condizioni di esercizio della professione forense, consentendo che per essa sia prevista anche la forma del lavoro subordinato presso altro avvocato, presso associazioni professionali o presso società fra avvocati, superando l'incompatibilità prevista dall'art. 18, c. 1, lett. d) della L. n. 247/12, al fine di tutelare questi lavoratori, la cui situazione rischia addirittura di peggiorare, alla luce della previsione di cui all'art. 4 bis della stessa legge, introdotto dalla L. n. 124/17, che ha previsto per gli studi legali la possibilità di adottare modelli organizzativi che consentano la partecipazione di soci non iscritti all'albo professionale, e conferenti esclusivamente quote di capitale.

In tale direzione va la proposta di legge n. 428 presentata il 28 marzo 2018 alla Camera dei Deputati a firma degli on.li Gribaudo, Orfini, Fassina, Fragonelli, Pezzopane, Pini e Zan, e sostenuta dalla CGIL e dall'associazione nazionale forense M.G.A.

In particolare, questa proposta di legge, che si allega e a cui si rinvia, ha l'obiettivo di far cessare la situazione di sfruttamento in cui versano i colleghi dipendenti di fatto, e di garantire loro la giusta tutela legislativa, con l'effettivo e pieno riconoscimento anche nei loro confronti dell'art. 36 della Costituzione; ciò si otterrebbe modificando l'art. 19 della L. n. 247/12 e introducendo un'ulteriore deroga al regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 18 della medesima legge.

Il testo normativo in oggetto prevede, infatti, l'abrogazione della l'incompatibilità tra la professione forense ed il lavoro dipendente o parasubordinato, quando venga svolto in via esclusiva presso lo studio di altro avvocato o associazione professionale o società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense.

Non si tratta, quindi, di permettere che un avvocato possa essere assunto per un qualsiasi tipo di lavoro da un qualunque datore di lavoro, essendo la proposta rivolta solo agli avvocati che lavorano come tali negli studi legali di altri avvocati.

Si aprirebbbero così le porte alla contrattazione collettiva per la definizione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, e in particolare al CCNL per gli studi professionali, la cui applicabilità agli avvocati dipendenti è appunto subordinata alla eliminazione dell'anzidetta incompatibilità.

L'approvazione di questa proposta di legge innescherebbe anche altri effetti virtuosi, come quello di valorizzare le collaborazioni genuine, disincentivare la concorrenza sleale, la strumentalizzazione della partita iva, la simulazione di rapporti di lavoro subordinato e la razionalizzazione delle modalità organizzative della professione forense, rendendo più chiaro lo stato della categoria e le modalità con cui ogni suo componente esercita la propria attività lavorativa.

Non è obiettivo della proposta obbligare alcun avvocato ad essere dipendente. Al contrario la sua approvazione indirizzerebbe le collaborazioni tra liberi professionisti sul binario di una sana e auspicabile libero accordo tra due lavoratori.

L'eliminazione dell'incompatibilità, in ogni caso, impone di affrontare delle questioni ad essa connesse come la questione della previdenza e la ripartizione del relativo carico contributivo tra avvocato datore di lavoro e avvocato dipendente e il diritto di esclusiva.

Per queste ragioni l'art. 2 della proposta di legge prevede una delega al Governo per la risoluzione di tutte le questioni che l'art. 1 apre. L'esercizio della delega deve essere adempiuto attraverso il confronto con le parti sociali, il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale Forense, la Cassa Forense, ognuno per le proprie competenze e le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense.

Il coinvolgimento nel confronto delle associazioni è imprescindibile, atteso che la loro diffusione capillare sul territorio e la volontarietà e liberalità nella scelta di aderirvi garantiscono l'unica e reale rappresentanza dei lavoratori.

* * * * *

Tanto premesso, il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania il 4, 5 e 6 ottobre 2018, per le motivazioni innanzi esposte, delibera di sostenere la proposta di legge n. 428 presentata il 28 marzo 2018 alla Camera dei Deputati, firmata dagli On.li Gribaudo, Orfini, Fassina, Fragomeli, Pezzopane, Pini e Zan, ne chiede al Governo il sostegno, e al Parlamento la rapida approvazione, e impegna l'OCF e il CNF a compiere tutti gli atti a questi fini più opportuni e necessari.

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 428

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIBAUDO, ORFINI, FASSINA, FRAGOMELI, PEZZOPANE, PINI, ZAN

Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato

Presentata il 28 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di un cambiamento rispetto all'incompatibilità tra la subordinazione — o la parasubordinazione — e la professione di avvocato è emersa da tempo. Si sono infatti susseguite in questi anni, prima e dopo l'approvazione della legge n. 247 del 2012, istanze e proposte redatte da diverse associazioni forensi. La norma, contenuta nella legge, che ha introdotto modelli organizzativi comprendenti la partecipazione di soci non iscritti all'albo professionale e i dati che in parallelo giungono sull'iscrizione all'Ordine rendono più urgente una revisione dell'ordinamento della professione forense, che riconosca la figura dell'avvocato dipendente al fine di impedire il peggioramento delle sue condizioni di lavoro, predisponendo adeguati strumenti di tutela.

La situazione odierna degli studi legali è fatta di avvocati titolari degli studi, denominabili *domini*, e di avvocati che di questi sono di fatto dipendenti che, per compensi molto più bassi, a volte ridotti a poche centinaia di euro al mese, lavorano senza tutele o come collaboratori con partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Tale situazione maschera, in realtà, l'occultamento di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Infatti in questi rapporti possono essere facilmente individuati tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza presuntivi della subordinazione, come la soggezione al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, il *dominus*. Se però, da un lato, vi sono tutti gli indici presuntivi del rapporto di subordinazione, dall'altro, naturalmente, non c'è

un contratto e molto spesso nemmeno un'adeguata retribuzione.

In Francia sono definiti avvocati « *sans papier* ». In Italia forse la definizione migliore è proprio quella di precari, perché da un momento all'altro il rapporto di lavoro, che di fatto è un rapporto di lavoro subordinato, può cessare e può cessare per qualsiasi motivo, anche senza preavviso e, sempre da un momento all'altro, questi lavoratori possono ritrovarsi senza lavoro, senza diritti e senza garanzie, con la quasi impossibilità di riconvertirsi o di reinventarsi, specialmente a quaranta o cinquanta anni.

Per assurdo, negli studi legali questa dinamica è stata consentita e addirittura favorita proprio dalla legge n. 247 del 2012 che, all'articolo 18, comma 1, lettera *d*), prevedendo l'incompatibilità dell'esercizio della professione « con qualsiasi attività di lavoro subordinato », ha di fatto impedito la contrattualizzazione del rapporto di lavoro.

Si tratta di una realtà amara che riguarda moltissimi professionisti i quali, da un lato, hanno un trattamento lavorativo equivalente o spesso peggiore di quello riservato a un normale impiegato ma, dall'altro, hanno gli stessi oneri fiscali e previdenziali del loro datore di lavoro. Questi avvocati precari rappresentano una distorsione del sistema che è unica in Italia, perché di fatto sono dipendenti di altri avvocati ma non hanno né le garanzie e le tutele previste per i normali lavoratori subordinati, né i vantaggi e le libertà tipicamente riconducibili alla libera professione. Questa incompatibilità con la subordinazione infatti esiste solo per loro, nulla di simile o anche solo di paragonabile è previsto per gli altri professionisti come ad esempio i medici, gli architetti, gli ingegneri, i commercialisti e i consulenti del lavoro, ognuno dei quali può essere assunto come dipendente da un altro professionista esercente la medesima attività lavorativa.

La presente proposta di legge ha dunque l'obiettivo di far cessare questa situazione e di garantire a questi avvocati il giusto riconoscimento e la giusta tutela legislativa, modificando l'articolo 19 della legge n. 247

del 2012 e introducendo un'ulteriore deroga al regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 18 della medesima legge.

Si prevede infatti di far decadere l'incompatibilità tra la professione forense e il lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense.

Non si tratta, quindi, di permettere che un avvocato possa essere assunto per un qualsiasi tipo di lavoro da un qualunque datore di lavoro, essendo la proposta di legge rivolta solo agli avvocati che lavorano come tali negli studi legali di altri avvocati.

Si aprirebbero così le porte alla contrattazione collettiva per la definizione di tutti gli aspetti del nuovo rapporto di lavoro. Sul punto si segnala l'esistenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli studi professionali, la cui applicabilità agli avvocati dipendenti è appunto subordinata all'eliminazione dell'anzidetta incompatibilità.

La presente proposta di legge innescherebbe altri effetti virtuosi come quelli di valorizzare le collaborazioni genuine, disincentivare la concorrenza sleale, la strumentalizzazione della partita IVA e la simulazione di rapporti di lavoro subordinati nonché razionalizzare le modalità organizzative della professione forense, rendendo più chiari lo stato della categoria e le modalità con cui ogni suo componente esercita la propria attività lavorativa. Non è obiettivo della proposta di legge obbligare alcun avvocato a essere dipendente. Al contrario, la sua approvazione indirizzerebbe le collaborazioni tra liberi professionisti sul binario di una sana e auspicabile collaborazione liberamente scelta tra due lavoratori autonomi.

L'eliminazione dell'incompatibilità risolve alcuni problemi, ma impone la discussione di altri a essa connessi. Ci si riferisce alla questione della previdenza e alla ripartizione del relativo carico contri-

butivo tra avvocato datore di lavoro e avvocato dipendente, al diritto di esclusiva e alla definizione stessa di avvocato dipendente, parasubordinato o collaboratore autonomo, anche al fine di mantenere inalterata la natura di professione intellettuale, indipendente e liberale. Per questo l'articolo 2 prevede appositi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per risolvere tutte le questioni che l'articolo 1 apre.

Tali decreti sono emanati a seguito del confronto con le parti sociali, con il Con-

siglio nazionale forense, con l'Organismo congressuale forense, con la Cassa forense, ciascuno per le proprie competenze, e con le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come più rappresentative a livello nazionale dal Congresso nazionale forense. Il coinvolgimento delle associazioni è imprescindibile, atteso che la loro diffusione capillare sul territorio e la volontarietà e libertà nella scelta di aderirvi garantiscono una reale rappresentanza dei lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. L'incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense. All'avvocato si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Nel caso in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al committente non contengano disposizioni in materia di compenso, quest'ultimo è comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire, avendo riguardo all'impegno temporale richiesto da essa e alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al committente con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza analoghe a quelle dell'avvocato ».

ART. 2.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, a seguito del confronto con le parti sociali, con il Consiglio nazionale forense, con l'Organismo congressuale forense, con la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ciascuno per le proprie competenze, e con le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come più rappresentative a livello nazionale dal Congresso nazionale forense, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti:

a) stabilisce l'obbligo da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di determinare gli importi e le modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, posta per almeno i due terzi a carico del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi rapporti di lavoro avuti dall'avvocato dipendente o parasubordinato nel corso dell'anno, qualora esistenti, e applicando il principio dell'automaticità delle prestazioni;

b) definisce i parametri in base ai quali considerare una monocommittenza come lavoro subordinato o come lavoro parasubordinato, ovvero come lavoro autonomo, utilizzando indicatori quali la durata temporale del rapporto, la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o il committente, la partecipazione ai risultati economici dell'attività, la previsione e l'eventuale indennizzo di clausole di esclusività.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0005500